

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL CONSULENTE FINANZIARIO

1. PREMESSA

La presente procedura è finalizzata ad assicurare che siano mantenute qualifiche idonee e sia garantito un aggiornamento continuativo delle conoscenze e competenze da parte di [nome e cognome in caso di CFA /denominazione sociale, C.F. e P.I. in caso di Società di Consulenza Finanziaria o SCF] con domicilio ai fini delle comunicazione in [●] (di seguito anche il “Consulente Finanziario”), regolarmente iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ex articolo 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza, con numero di iscrizione [●].

I principali destinatari della presente procedura sono anche i dipendenti del Consulente Finanziario, nonché i collaboratori esterni legati al Consulente Finanziario da apposite convenzioni, inseriti nel settore della consulenza.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’articolo 164 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n° 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito il “Regolamento Intermediari”) prevede espressamente che “*i consulenti finanziari autonomi sono tenuti all’aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata ai clienti*” e che i medesimi “*partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti*”.

Per quanto concerne le Società di consulenza l'articolo 164, comma 3, dispone a sua volta che “(...) *le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto (...).*”.

3. ATTIVITA' FORMATIVA PER LE SCF

Il Consulente Finanziario al fine di garantire che i consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze - attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore (annue complessive) tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti - ha previsto che:

- entro il mese di novembre dell'esercizio precedente, i consulenti finanziari autonomi operanti per suo conto debbano inoltrare un programma di formazione dell'esercizio futuro, con evidenze delle materie da trattare e delle ore/ giornate formative, in modo da consentire anche un preliminare riscontro;
- entro il mese di gennaio ed il mese di luglio, i consulenti finanziari autonomi operanti per suo conto debbano inoltrare una copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione effettuati nel semestre precedente, con evidenza del test di verifica delle conoscenze acquisite.

E' cura dei consulenti finanziari autonomi comunicare, tempestivamente, le ipotesi di sospensione dall'obbligo di aggiornamento previste dall'articolo 81, comma 2; gli obblighi di

aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

- a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;
- c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).

Qualora dalle verifiche effettuate risulti che i consulenti finanziari autonomi non abbiano rispettato le disposizioni dell'articolo 164 del Regolamento Intermediari, la Società di Consulenza Finanziaria – verificata la non sussistenza di eventuali cause di sospensione – invita il consulente finanziario autonomo a motivare tale inadempimento.

In caso di mancata risposta ovvero di risposta tardiva e/o incompleta la società procede ad interrompere il rapporto con il consulente finanziario autonomo operanti per suo conto; tale clausola – compatibilmente con i dettami normativi – è esplicitamente indicata nella lettera di incarico.